

N. 2932

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

—————

Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti
nel settore delle imprese turistiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, prevedeva tra l'altro benefici fiscali da applicarsi agli utili d'impresa reinvestiti in relazione ai periodi d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge, e successivo.

Con la legge 8 dicembre 1995, n. 549, tali benefici venivano riproposti per un ulteriore periodo d'imposta pur limitando di fatto gli interventi alle fattispecie ricadenti negli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni.

La regione Veneto nell'esercizio delle proprie competenze di iniziativa legislativa di cui all'articolo 121 della Costituzione della Repubblica italiana, ravvisa ed evidenzia l'esigenza di estendere, per le imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, dall'esercizio 1997 e fino all'esercizio 2000 compreso, i benefici fiscali contemplati dal citato decreto-legge n. 357 del 1994 e, attualmente, per l'anno 1996, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Trattasi di disposizioni urgenti per accelerare la ripresa della economia e della occupazione risolvendosi in particolare nella esclusione dalla imposizione del reddito di impresa di una percentuale degli investimenti posti in essere dall'imprenditore turistico.

Tali interventi potranno costituire in primo luogo utile strumento per consolidare ed eventualmente accrescere i flussi turistici in ingresso acquisiti nel corso degli ultimi anni anche avvalendosi di condizioni contingenti, quali i processi di svalutazione monetaria che hanno determinato situazioni di particolare competitività del «Prodotto Italia»; a tal fine fra le spese di investimento non possono non essere comprese le spese di promozione del prodotto turistico che consentono la capillare diffusione dell'immagine dell'offerta turistica in Italia ed all'estero.

Un tale intervento normativo inoltre rappresenta adeguato stimolo ed incentivazione ad un processo di potenziamento ed ammodernamento delle strutture al fine di predisporre adeguate soluzioni di accoglienza ed assistenza per i flussi turistici che interesseranno il nostro Paese in previsione del Giubileo del 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici fiscali di cui all'articolo 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano, senza le limitazioni territoriali ivi previste, anche per gli anni dal 1997 al 2000, alle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Gli investimenti ammissibili, con riferimento alle imprese turistiche, oltre a quelli elencati all'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono comprendere anche:

- a) opere di straordinaria manutenzione;
- b) opere necessarie per l'adeguamento a normativa statale o regionale in materia di impiantistica e dotazioni degli immobili;
- c) servizi informativi multimediali.

